

TAR Campania (Salerno), Sez. II, Sentenza n. 1382 del 22 luglio 2026

Appalti pubblici – Soccorso istruttorio – Avvalimento – Equo compenso – Procedura negoziata

N. 00769/2026 REG.RIC.

Pubblicato il 22/07/2026

N. 01382 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 00769/2026 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 769 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentato e difeso dall'(...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'(...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'(...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

previa sospensione: a. della Determina n. 454 del 23.03.2026 con la quale il (...) ha approvato i verbali di gara ed ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto integrato degli "Interventi finalizzati alla cura degli spazi pubblici e al miglioramento della Sicurezza e della Vivibilità Urbana" (CIG. (...)) in favore della (...); b. della nota prot. n. 5697

del 27.03.2026, con la quale il (...) ha comunicato l'intervenuta adozione della determina sub. a);c. della nota pec del 27.03.2026, con la quale il (...) ha trasmesso alla ricorrente i documenti sub. a) e sub. b);

d. ove e per quanto occorra, del verbale n. 2 del 17.02.2026, di proposta di aggiudicazione in favore della (...); f. ove e per quanto occorra, di tutti gli atti e verbali di gara (di seduta pubblica e riservata) ed, in particolare, del verbale n. 1 dell'11.02.2026 e del verbale n. 2 del 17.02.2026 nella parte in cui hanno ammesso e valutato l'offerta della (...), collocandola al primo posto nella graduatoria definitiva; g. ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 6071 del 02.04.2026 con la quale il (...) ha respinto l'istanza di annullamento presentata dall'odierno ricorrente; h. ove e per quanto occorra, della fase di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale espletata nei confronti dell'aggiudicataria e del relativo esito; i. di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali nonché del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 133 del cpa, all'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da (...) il 12/6/2026:

degli atti e le risultanze della fase di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, dell'impresa ausiliaria e del progettista indicato, additivamente contestati in ragione del deposito documentale del Comune del 10.06.2026; nonché della attestazione di efficacia dell'aggiudicazione e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi incluso il subprocedimento di verifica dei requisiti ed il relativo esito

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della (...) e del (...);

Visti tutti gli atti di causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Viene alla decisione del Tribunale il ricorso proposto dalla società (...), integrato da atto di motivi aggiunti, avente ad oggetto gli esiti della gara - mediante procedura negoziata - indetta dal (...) per l'affidamento degli "Interventi finalizzati alla cura degli spazi pubblici e al miglioramento della Sicurezza e della Vivibilità Urbana" di importo complessivo - inferiore alla soglia comunitaria - di € 691.252,46, di cui € 671.000, per lavori ed € 20.252,46, per progettazione. La gara prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Al termine dell'attività la commissione stilava la graduatoria nella quale la odierna controinteressata (...) risultava prima con punti 84,950, mentre la (...) si classificava al secondo posto con punti 83,950.

2.1 Svolte le verifiche la Stazione Appaltante, con determina n. 454/2026, disponeva l'aggiudicazione nei confronti della (...) 3. La "(...)" è quindi insorta mediante la proposizione del ricorso odierno, affidando le proprie censure a ben undici motivi di ricorso che di seguito verranno riportati per come rubricati nell'ambito della loro singola disamina.

3.1 In via di estrema sintesi parte ricorrente ha sostenuto che per plurimi profili l'offerta dell'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa o che, comunque, il punteggio da attribuirle avrebbe dovuto essere ben più basso di quello effettivamente ottenuto.

4. In giudizio si sono costituiti il (...) e la controinteressata, i quali hanno ampiamente difeso la legittimità degli atti impugnati, soffermandosi, per disattenderli, su tutti gli specifici motivi di ricorso proposti.

4.1 Alla camera di consiglio del 6.5.2026, vista la proposizione di ricorso incidentale da parte della controinteressata aggiudicataria, il collegio ha disposto il rinvio all'udienza cautelare dell'11.6.2026. Alla stessa udienza è stata fissata la discussione della domanda incidentale proposta ai sensi dell'art. 116 cod.proc.amm. per ottenere l'accesso a taluni documenti ad avviso della ricorrente illegittimamente non ostesi.

Visto che nel frattempo l'Amministrazione aveva completato la trasmissione degli atti richiesti, all'esito dell'udienza, con apposita ordinanza n. 1144/2026 è stato definito il procedimento d'accesso dichiarando la cessazione della materia del contendere.

Subito dopo, con atto notificato in data 12.6.2026 la Società ricorrente ha proposto motivi aggiunti integrativi utilizzando, per arricchire la propria motivazione ricorsuale, gli atti oggetto dell'ottenuta ostensione.

In vista dell'odierna udienza il Comune e la ricorrente hanno depositato un'ulteriore memoria di merito ed anzi la Società ricorrente ha depositato anche una consulenza di parte al fine di avvalorare le proprie argomentazioni.

4.2 All'odierna udienza, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata quindi posta in decisione.

5. Il ricorso e l'atto di motivi aggiunti sono infondati. Dal loro rigetto discende l'improcedibilità del ricorso incidentale venendo meno l'interesse della controinteressata/ricorrente incidentale alla sua definizione.

5.1 Si può a questo punto procedere con la disamina del ricorso introduttivo.

6. Con il primo motivo parte ricorrente ha sostenuto che l'aggiudicataria avrebbe presentato una polizza fideiussoria non idonea a garantire l'intero importo contrattuale. Questa la specifica rubrica del motivo: *"I. Violazione di legge (art. 94/95 codice appalti - disciplinare di gara) - eccesso di potere - difetto di istruttoria sulla polizza provvisoria"*.

6.1 In proposito ha lamentato che il disciplinare stabiliva all'art. IX, punto 5 che "l'Offerta è corredata da una garanzia provvisoria a favore del (...) pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto" e, pertanto, dell'importo di € 691.252,46, mentre a suo dire, siccome l'aggiudicataria aveva presentato una polizza provvisoria riferita solo all'importo di € 671.000,00 la stessa non sarebbe stata congrua. Di qui sarebbe scaturita la violazione degli artt. 94, 95 e 106 del codice dei contratti in quanto, essendo stata redatta un'offerta priva della polizza fideiussoria, la stessa avrebbe dovuto essere esclusa.

6.2 Il motivo è infondato. Giova in primo luogo rilevare come a termini degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 la incompleta copertura della polizza, una volta presentato comunque il documento, non rientra tra le tassative cause di esclusione. Segnatamente la specifica disciplina trova la sua fonte nel successivo art. 101 il quale ben distingue la mancata presentazione della garanzia provvisoria, sanabile solo mediante documenti, aventi data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte e le ulteriori omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione (richiesta), anche con documenti successivi. Difatti "*...la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte*".

6.2.1 Nel caso che occupa si rientra nella seconda delle due ipotesi innanzi prospettate:

difatti risulta *per tabulas* che la polizza provvisoria sia stata validamente costituita entro i termini previsti dalla *lex specialis*, mentre l'esiziale riduzione dell'importo garantito aveva costituito una mera irregolarità integrabile mediante soccorso istruttorio (art. 101, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023). La norma specificamente prevede che la Stazione Appaltante assegni un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per (comma 1) : "*b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente*".

6.2.2 Peraltro il successivo art. 106 che precipuamente si occupa della garanzia provvisoria (e definitiva) non contempla affatto l'esclusione dalla gara per la inadeguatezza della garanzia stessa. Sul punto può agevolmente farsi richiamo, a conferma delle considerazioni appena svolte, alla calzante giurisprudenza di questo e di altri Tribunali che in analoghe contese hanno precisato che, a fronte dalla valida presentazione del documento e in tal caso della polizza, l'errore sull'importo possa essere emendato in quanto e se il concorrente abbia comunque, come in tal caso, comprovato la spendibilità del documento principale. In particolare è utile il richiamo al cd "*soccorso istruttorio processuale*" riconosciuto anche da questo Tribunale seguendo la linea interpretativa tracciata dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 1° marzo 2024, n. 2042) secondo cui : "*Questo istituto è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall'amministrazione, durante il procedimento*" (T.A.R. Campania - Salerno-Sez. I n. 817/2025)".

6.3 Parametrando le suesposte considerazioni alla vicenda odierna valga sottolineare che, come emerso dal documento tempestivamente depositato in giudizio (cfr. all.to n. 1 alla prod. della controinteressata del 4.5.2026), a seguito della presentazione della offerta, la (...) ha ottenuto un'integrazione del valore della cauzione al fine di adeguarla alla cifra minima richiesta 6.3.1 Va poi condivisa la considerazione svolta dal resistente Comune lì dove ha sottolineato che, rispetto alla vicenda in esame, l'applicazione del soccorso istruttorio risulta parimenti coerente con il principio del risultato - dettato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 - e segnatamente con la valorizzazione sostanziale dei contenuti dell'offerta, anche in presenza di errori e irregolarità procedurali, senza che ciò infici i principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

6.4 Quanto poi all'asserita carenza di data certa della polizza integrativa paventata nel ricorso, approfondita nelle memorie e richiamata in sede di discussione, osserva il collegio, seguendo una condivisibile e condivisa interpretazione che *"Le disposizioni normative succitate devono essere interpretate - anche alla luce del principio del risultato - nel senso che la consegna, entro il termine di presentazione delle offerte, di una garanzia provvisoria di importo insufficiente possa essere sanata attraverso il deposito di documentazione integrativa formatasi successivamente al predetto termine (come, per l'appunto, un'appendice alla polizza fideiussoria, in grado di innalzare l'importo garantito sino a soddisfare quanto previsto dal disciplinare).*

Difatti, il soccorso istruttorio trova applicazione in senso oggettivo, senza la necessità di un preventivo giudizio sulla volontarietà o meno dell'irregolarità documentale. Ciò perché non vi è alcun indice testuale nell' articolo 101, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 da cui poter desumere che l'attivazione del soccorso istruttorio (TAR Veneto, Sez. I, n. 769/2025).

6.5 Il primo motivo va dunque complessivamente respinto perché infondato.

7. Nel secondo mezzo di censura la Società ricorrente ha invece lamentato: *"II- Violazione dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 - Indeterminatezza e nullità del contratto di avvalimento - Difetto dei requisiti di specificità e concretezza - Eccesso di potere per difetto di istruttoria"*. Secondo la prospettazione attorea, in particolare, il contratto di avvalimento concluso dall'aggiudicataria per l'attività correlata alla categoria di lavori *"OG6 classifica I"*, sarebbe stato generico essendosi limitata la concorrente a prevedere la provvista di *"2 lavoratori"*.

7.1 Va premesso che dal contratto di avvalimento (cfr. all.to in prod. n. 7 alla prod. del 4.5.2026), dagli atti di causa e dalle difese spiegate in proposito in giudizio dalle resistenti è emerso che la controinteressata fosse già di per sé in possesso, in via autonoma, ai sensi dell'art. 28, del requisito di cui All. II.12, del D.Lgs. 36/2023, avendo eseguito lavori analoghi, per importi ampiamente superiori a quelli necessari (per complessivi € 88.000,00 circa). Già questo elemento sarebbe *ex sé* idoneo a escludere l'eventuale portata espulsiva, quand'anche fosse stata accertata la fondatezza del motivo di gravame.

7.2 Inoltre, venendo al merito della censura, la clausola contrattuale (art. 2) che prevedeva l'avvalimento non si presentava affatto indeterminata. In essa, difatti, in primo luogo s'indicavano una molteplicità di mezzi messi a disposizione della società ausiliata (*Autocarro Fiat Panda Van Dm137pd, Autocarro Fiat Qubo Fg239fy, Autocarro Iveco Daily Bk279vb, Autocarro Iveco Con*

Gru Fiat Targato Eg. 071hk, Autocarro targa Ca177mt, Mini Escavatore Kubota U15, Minipala Bob Cat S185, Mini Escavatore Yanmar B25, Martello Makita Hr 3000c Sds, Dumper F.lli Dieci, Moto Compressore Compair, Miscelatore Imer, Carrello Elevatore Matr. 584045z - Gancio - Cestello - Carrucola , Distanziatore - Gruppo Elettrogeno - Kit Trasporto Pramac , Taglia Asfalto Lux 450, Livello Laser Hv301 Spectra, Container Condor, Container Socome, Recinzioni di Cantiere, Attrezzature Minute da Cantiere (art. 88, comma 1, D.P.R. n 207/2010)”; nel contempo si precisava che l’ausiliaria avrebbe messo a disposizione del contratto di avvalimento “un numero pari a 2 lavoratori dipendenti i cui nominativi saranno indicati alla consegna dei lavori, necessari per svolgere lavori nella categoria OG6 classifica I”.

7.3 Il richiamo svolto all’utilizzo dei due lavoratori si appalesa dunque congruo in considerazione della giurisprudenza secondo cui *“Tenuto conto della ratio sottesa all’introduzione dell’istituto dell’avvalimento, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici vanno interpretate nel senso di non configurare la nullità del relativo contratto nell’ipotesi in cui una parte del suo oggetto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile. E tanto, alla luce della novella normativa di settore, è vieppiù coerente con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici che, rappresentando l’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nel settore delle commesse pubbliche, impone una più ampia interpretazione del contratto di avvalimento che non soggiace a rigidi formalismi, rectius ad aprioristici schematismi concettuali volti ad irrigidire la disciplina sostanziale della gara”* (TAR Campania, Salerno, N. 1011/2025). Peraltro *“Sebbene il contratto di avvalimento non debba necessariamente spingersi alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, tuttavia l’assetto negoziale deve consentire quantomeno l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri ai quali rapportare le risorse messe a disposizione; deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti”* (Consiglio di Stato sez. IV, 30/12/2024, n. 104899).

7.4 Da ultimo e per mera completezza espositiva, osserva il collegio che la categoria per la quale la concorrente aveva chiesto l’avvalimento si presentava alquanto limitata, sia con riferimento alla tipologia di attività (OG6 classifica I) che all’entità della stessa.

8. Si può così addivenire alla trattazione del terzo motivo così rubricato : *“III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e della lex specialis di gara - carenza del requisito professionale del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - illegittima ammissione del concorrente - difetto di istruttoria ed eccesso di potere”*. Mediante detta censura parte ricorrente ha segnatamente lamentato la violazione del Disciplinare di gara in relazione all’art. 98 del d.lgs. 81/08 nella parte in cui stabilisce che il coordinatore per la sicurezza *“debba possedere specifici requisiti di formazione e, in particolare, sia tenuto a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale, al fine di mantenere la validità dell’abilitazione allo svolgimento dell’incarico”*. Ha lamentato in proposito la ricorrente che nel caso di specie il professionista in questione avesse

prodotto un attestato di aggiornamento datato 18.01.2021, lì dove l'offerta era stata presentata in data 10.02.2026 e quindi dopo la scadenza del quinquennio previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.

8.1 Ebbene la controinteressata ha depositato l'attestazione di frequenza di un corso da parte del professionista di cui si tratta, con attribuzione di crediti formativi; corso al quale l'interessato aveva partecipato e che risulta concluso in data 31.1.2026 e non contestato, dunque prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8.2 Come peraltro sottolineato nella memoria difensiva depositata dalla controinteressata, in disparte la possibilità di disporre il *"soccorso istruttorio"*, a fronte della dichiarazione di possesso del requisito, la concorrente neppure sarebbe stata tenuta, almeno in sede di gara, a depositare il certificato di avvenuta e regolare frequenza del corso, dovendolo al più esibire al momento della verifica documentale in vista della conferma di aggiudicazione e, al più tardi, della sottoscrizione del contratto.

9. Parimenti risultano infondati il quarto e il quinto motivo, i quali possono essere peraltro trattati congiuntamente, afferendo, sostanzialmente, alla medesima categoria di contestazioni e avendo riguardo alla medesima voce di offerta.

9.1 Più in dettaglio, nel quarto motivo (rubricato *"IV - Violazione di legge (art. 94/95 codice appalti - disciplinare di gara) - eccesso di potere - difetto di istruttoria - indeterminatezza dell'offerta"*) la ricorrente si è doluta della violazione dei principi in materia di determinatezza dell'offerta tecnica, con particolare riguardo al punto A.2.5 del Disciplinare con riferimento al *"guard-rail tipo H1 o H2"* proposto come da *"definire puntualmente in sede di progetto esecutivo sulla base delle caratteristiche geometriche del ponte"*.

Seguendo il percorso argomentativo della ricorrente, difatti, detta modalità di offerta sarebbe stata inammissibile perché generica; inoltre non avrebbe precisato che la barriera da installare dovesse essere del tipo *"bordo ponte"*, nonostante l'intervento riguardasse, per l'appunto, un tratto di ponte e la lunghezza della barriera prevista superasse i 10 metri.

9.2 Il Comune e la controinteressata hanno difeso la legittimità della valutazione espletata muovendo, in primo luogo, dalla individuazione della specifica natura della gara la quale, come evidente dal bando, prevedeva l'assegnazione di un appalto integrato ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 36/2023, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori. In tale ottica la proposta migliorativa relativa al sub-criterio A.2.5 di che trattasi, si sarebbe tradotta in un impegno affatto generico, bensì preciso ma da dettagliare nella successiva fase di progettazione esecutiva.

9.3 La doglianza è infondata. Rileva il collegio che la mancata indicazione della specifica metratura risultava ampiamente superata dalla precisazione del contenuto della miglioria che prevedeva la *"sostituzione del guard-rail esistente, attualmente non conforme agli standard normativi vigenti e alle prestazioni richieste in termini di sicurezza"*. Il progressivo dettaglio dell'offerta era rinvenibile nella parte in cui veniva precisata la disponibilità, in sede di verifiche esecutive, ad intervenire per quanto si fosse reso necessario con *"la rimozione di una barriera obsoleta e la sua sostituzione con una a norma"* e con l'ulteriore indicazione che *"La classe di contenimento prevista sarà H1 o H2,*

da definire puntualmente in sede di progetto esecutivo sulla base delle caratteristiche geometriche del ponte, della velocità di progetto e dei flussi di traffico”.

In sostanza la concorrente aggiudicataria aveva tarato la propria offerta migliorativa in base a prestazioni non del tutto già determinate, ma comunque determinabili, previste dal disciplinare, tenuto conto che si trattava di un appalto avente ad oggetto una progettazione esecutiva e dunque non ancora del tutto definita dalla stessa stazione appaltante.

9.3.1 Giova altresì soggiungere che la valutazione del livello di dettaglio che avrebbe dovuto caratterizzare l'offerta risulta attinente, come più volte affermato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, alla valutazione tecnico discrezionale della SA (*ex multis* Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2475/2026), sindacabile in sede giudiziale soltanto in presenza di evidenti aporie ed illogicità. Elementi, questi ultimi, che nemmeno sono stati desunti in concreto nel ricorso, nel quale la tesi attorea si è prevalentemente soffermata sulla generica affermazione dell'insufficienza di dettaglio dell'offerta, senza inferire elementi di specifica illogicità nella valutazione della S.A. 10. Simili considerazioni possono svolgersi rispetto al quinto e correlato motivo di censura (V. *Violazione paragrafo disciplinare di gara - violazione della normativa di settore - eccesso di potere - difetto di istruttoria*) nel quale la ricorrente ha lamentato che l'offerta sarebbe stata altresì violativa dei principi di cui alla normativa di settore dettata dal D.M. 05.11.2001, UNI EN 1317, oltre che delle regole tecniche contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii). Segnatamente, seguendo la prospettazione ricorsuale *“la lunghezza del guard rail offerto con riferimento al sub criterio di selezione A.2, è limitata a 10 metri lineari”* e quindi sarebbe *“insufficiente rispetto alle esigenze di sicurezza dell'opera e non appare idonea a garantire la corretta protezione del tratto interessato, con evidente compromissione della funzionalità e della conformità dell'intervento alla normativa tecnica vigente”*; inoltre sarebbe mancata nell'offerta anche l'indicazione dei tratti finali e speciali.

10.1 Per disattendere la doglianza il collegio reputa già sufficiente aver riguardo alla circostanza per cui, come rispetto al quarto motivo, la concorrente aggiudicataria aveva previsto la *“sostituzione del guard-rail esistente”*, senza alcuna limitazione. In ogni caso la riduzione sarebbe stata talmente esiziale da non incidere sull'offerta e sulla sua valutazione. Peraltro il calcolo effettuato a base 10 faceva rendere facilmente determinabile l'implemento esiziale della misura portandola a 15 mt. 11. Nel sesto e nel settimo motivo parte ricorrente ha poi contestato la genericità e l'imprecisione del computo metrico predisposto dall'aggiudicataria e che, di conseguenza, l'attribuzione del punteggio sia per l'offerta tecnica che, soprattutto per quella economica, sarebbe stato incongruo. Di qui il lamentato difetto d'istruttoria.

Addirittura, ad avviso della ricorrente, le imprecisioni contenute nel computo metrico avrebbero dovuto determinare l'esclusione della società dalla procedura. Sul punto ha sottolineato, in particolare, che siccome si trattava di un appalto a misura, le incongruenze avrebbero dovuto incidere sulla valutazione dell'offerta, aggiungendo la specifica violazione dell'art. IX del Disciplinare, nella parte in cui prevedeva che l'offerta economica dovesse contenere, a pena di esclusione, tra l'altro, un *“Computo metrico ESTIMATIVO con i prezzi complessivi nel quale devono essere riportate le voci del progetto posto a base di gara e le voci relative alle migliorie offerte.*

L'importo complessivo del computo metrico DEVE necessariamente COINCIDERE con quello derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto (offerta prezzo) sull'importo posto a base di gara", 11.1 In proposito, nel sesto motivo - rubricato "VI. Violazione di legge (art. 94/95 codice appalti - disciplinare di gara) - eccesso di potere - difetto di istruttoria" - parte ricorrente ha richiamato il già diviso criterio A.25, riferito al "Guard-rail in acciaio", questa volta per sostenere che la migliorata proposta dall'impresa aggiudicataria si sarebbe, a suo dire, limitata a prevedere la sostituzione del guard rail con "un prolungamento fino ad un tratto in cui si possano escludere rischi derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata ...". Inoltre, ha lamentato la ricorrente, nel computo metrico, "alla voce 43/45 NP_MIGL_A.2.5 si menziona la sostituzione di tale barriera per una lunghezza di 10 mt senza menzionare tale prolungamento;

per il Criterio B.1, non viene menzionato il "Rilievo idraulico-morfologico e mappatura della criticità"; per il Criterio B.2, non viene menzionato il "Censimento Botanico"; per il Criterio B.3, non viene menzionata la Pulizia e riordino degli alvei".

11.2 Il motivo non è favorevolmente apprezzabile, già in ragione dell'erronea riconduzione della gara a un appalto a misura. In senso opposto a quanto sostenuto dalla ricorrente milita già il Disciplinare di gara, segnatamente alla sua pagina 7, lì dove prevedeva che il contratto sarebbe stato stipulato "restando il corrispettivo fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica della misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle prestazioni appaltate, in quanto comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività e spesa occorrente per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni stesse". Rileva poi sottolineare che tutte le lavorazioni non contenute nel computo metrico estimativo descrittivo non venivano conteggiate ai fini del punteggio della offerta tecnica.

In ogni caso, come ben sottolineato dalle difese resistenti, siccome il calcolo delle migliori avrebbe dovuto essere effettuato "a corpo" e non "a misura" l'affermazione della discrasia tra computo metrico e offerta nemmeno avrebbe assunto rilievo.

11.3 In ragione delle suesposte considerazioni il motivo è dunque infondato: difatti, una volta ricostruita correttamente la natura "a corpo" dell'appalto, la valutazione delle censure attoree impingerebbe *in parte qua* a valutazioni tecnico-discrezionali non confutabili se non per assoluta illogicità, transitando nella valutazione del punteggio da attribuire che, comunque, rientrerebbe nell'ampia discrezionalità tecnica della SA. 12. L'infondatezza del precedente mezzo di censura incide sul settimo e correlato motivo - rubricato *Violazione di legge (artt. 1, 10 e 108 d.lgs. 36/2023 - IX.1 del disciplinare) indeterminatezza dell'offerta economica - omessa computazione delle migliori - violazione dei principi di certezza e univocità dell'offerta-* il quale, per le medesime ragioni di quello precedente deve dunque reputarsi infondato, in quanto ne costituisce corollario.

Con detta doglianza difatti, la ricorrente ha sottolineato che l'indeterminatezza dell'offerta affermata al precedente motivo avrebbe prodotto, come conseguenza, l'indeterminatezza della complessiva offerta economica di € 525.790,87. Una volta che è stata disattesa la censura precedente da cui muove quella in esame e che ne costituiva il fondamento logico, non può che affermarsi anche l'infondatezza di quest'ultima.

13. Nell'ottavo motivo (VIII - *Violazione di legge (art. 94/95 codice appalti - disciplinare di gara) - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Carenza di qualificazione*) la ricorrente ha poi censurato che l'aggiudicataria non sarebbe stata in possesso della qualificazione OS12-B (barriere paramassi, fermaneve e simili), necessaria ai fini dell'esecuzione di uno specifico segmento della proposta migliorativa e segnatamente per effettuare uno specifico intervento su pareti rocciose mediante installazione di reti di contenimento; attività tipicamente riconducibile alla predetta categoria specialistica.

13.1 La doglianza è infondata. Va premesso che il valore dell'attività di che trattasi equivale e circa lo 0,1% dell'offerta (per un valore di circa 630 euro). Peraltro, trattandosi di prestazione correlata a una proposta migliorativa, per essa è prevista la possibilità del subappalto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Inoltre, di qui il rilievo della carenza della prova di resistenza, riguardando una specifica ed esiziale miglioria, l'eventuale erroneità dell'offerta avrebbe inciso soltanto sul punteggio e non sulla partecipazione alla gara della controinteressata.

14. Resta da ultimo da vagliare la censura riguardante la violazione del principio dell'equo compenso, contenuta al nono e così rubricato motivo : “Violazione e falsa applicazione della legge n. 49/2023 e dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 - Violazione dei principi in materia di equo compenso - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e violazione della par condicio”. Per la progettazione esecutiva la SA aveva difatti stabilito un valore del compenso pari a € 20.252,46, oltre oneri ed IVA rispetto ai quali la (...) aveva formulato un ribasso del 52% sulla componente economica afferente alla progettazione esecutiva. Questo ribasso sarebbe stato - secondo l'avviso della ricorrente - violativo dell'art. 41 del codice dei contratti, poiché avrebbe delineato un sistema vincolato nel rinviare ai criteri di cui all'allegato I.13 (a sua volta ancorato al D.M. 17 giugno 2016), in forza del quale soltanto una quota pari al 65% dell'importo sarebbe sottratta alla competizione economica, assumendo la forma di prezzo fisso, e che soltanto il residuo 35% possa essere oggetto di ribasso, peraltro entro il limite massimo del 30%; inoltre il disposto del comma 15- quater per gli affidamenti ex art. 50, comma 1, lett. b), consente riduzioni non eccedenti il 20 %.

14.1 Il motivo non può trovare accoglimento. Va premesso che ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 l'eventuale violazione dell'equo compenso non comporta l'esclusione automatica; più in dettaglio l'eventuale valutazione negativa dei compensi rientra nell'attività tecnico discrezionale correlata alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Inoltre, stante la non appartenenza dell'equo compenso alle clausole previste *ex lege* a pena d'esclusione, rileva l'assenza di specifici riferimenti all'interno della *lex specialis* e di conseguenza, la non autointegrabilità della stessa clausola.

14.2 Sottolinea inoltre il collegio che la questione dell'applicazione dell'equo compenso alla materia dei contratti pubblici è stata variamente dibattuta già nel vigore del precedente codice. Per quanto occorre per la disamina della censura posta nel ricorso, basti qui ricordare le più recenti conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato e che, in sostanza, escludono la diretta applicabilità della disciplina dell'equo compenso, sistematizzata col la L. 49/2023, alla materia dei contratti pubblici. In assenza di disposizioni specifiche contenute nella *lex specialis* e che non si rinvergono nel caso in esame valgono a confutare le censure poste in argomento dalla ricorrente le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato.

Il Consesso, nel lumeggiare gli specifici rapporti tra le due differenti legislazioni ha difatti osservato: *“che il "valore" sotteso alla legge sull'equo compenso è recepito dall'autonoma normativa sui contratti pubblici attraverso un apparato regolatorio autonomo, non necessitante di eterointegrazione, funzionale all'equo contemperamento tra istanze competitive, logiche di efficienza, ed esigenze equitative.*

Di qui le conclusioni da trarre in ordine al rapporto fra i due regimi normativi: il sistema degli affidamenti dei contratti pubblici soggiace a regole sue proprie in ordine ai corrispettivi e loro ribassabilità; il relativo controllo è rimesso peraltro alla (distinta) disciplina sull'anomalia delle offerte (art. 110 d.lgs. N. 36 del 2023; già art. 97 d.lgs. N. 50 del 2016), soggetta alle diverse logiche della sostenibilità economica della complessiva proposta contrattuale; quello dell' equo compenso" costituisce un principio generale da tener presente nelle "prestazioni d'opera intellettuale" (del quale i nuovi commi 15-bis e quater dell'art. 41 rappresentano regola applicativa di dettaglio, in tali sensi richiamati dalla disposizione che pone il principio); la legge n. 49 del 2023 non trova dunque diretta e generale applicazione al settore degli appalti pubblici; le sue previsioni inerenti al rapporto con la pubblica amministrazione (cfr., in particolare, l'art. 2, comma 3: "Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ma v. Anche l'art. 3, comma 5, che sancisce l'impugnabilità, fra l'altro, dell'"esito della gara") vanno lette - in termini fedeli peraltro al dato testuale - quali specificamente concernenti le fattispecie dei "rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile" (art. 2, comma 1), e cioè i contratti d'opera professionale ex art. 2230 Cod. Civ.” (Consiglio di Stato sez. V, n.844/2025).

In altri termini, la dedotta specialità del sistema dei contratti pubblici, rispondente ad una sua immanente logica pro-concorrenziale, per alcuni versi antagonistica rispetto all'irrigidimento tabellare di singole voci di offerta, impedisce di cristallizzare i compensi professionali tramite la eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. n. 49/2023, le quali ultime assurgono a meri principi direttivi per la stazione appaltante chiamata a valutare discrezionalmente la congruità dell'offerta aggiudicataria (*ex plurimis T.A.R. Salerno, sez. II, n.1494/2024*)” (TAR Campania, Salerno n. 1149/2025) 15. Ciò posto, il mezzo di gravame va respinto in considerazione dell'assenza di un'espressa statuizione restrittiva della *lex specialis* e prima ancora della sostanziale inconsistenza della doglianza che non si è basata su specifici e concreti elementi, limitandosi genericamente a lamentare la violazione dei principi in materia di equo compenso.

16. Si può così passare alla disamina dell'atto di motivi aggiunti, conglobato in un solo motivo: *“I. Violazione di legge (artt. 17, comma 5, 24, 94, 95, 98 e 222 del d.lgs. n. 36/2023; delibera anac n. 262 del 20 giugno 2023 e dei relativi allegati I e II) - Difetto assoluto di istruttoria - carenza dei presupposti - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione”.*

16.1 Nell'additivo gravame la Società ricorrente ha sostenuto che la SA non avrebbe verificato tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicataria ma soltanto: i) l'attestato del Registro delle Imprese; ii) il casellario ANAC, iii) la documentazione antimafia, iv) il certificato del casellario giudiziale, v) il certificato di regolarità fiscale e il DURC.

In proposito il Comune si è ampiamente difeso nella memoria di merito rilevando, oltre che la fattuale erroneità delle affermazioni della ricorrente, anche la loro irrilevanza: in sostanza, secondo la tesi comunale, l'Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di partecipazione prevalentemente attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, oltre che mediante l'acquisizione di ufficio presso gli Enti Certificatori. In ogni caso, posto che la ricorrente ha espressamente citato la documentazione indicata dalla Delibera ANAC n. 262/2023 riferita alla verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17 del codice degli appalti, la difesa comunale ha sottolineato che la stessa non avrebbe natura precettiva ma soltanto indicativa. In sostanza l'art. 17 condurrebbe a verificare la sussistenza dei requisiti senza imporre un onere di deposito, men che meno rilevante ai fini della partecipazione.

16.2 Il motivo è innanzitutto generico e il collegio pertanto dubita della sua stessa ammissibilità. Si può però soprassedere rispetto alla precedente considerazione attesa la palese infondatezza nel merito della doglianza. In effetti, come peraltro ben sottolineato dalla difesa civica, l'utilizzo del fascicolo telematico da parte dell'Amministrazione, in linea con quanto sostenuto dalla condivisibile e recente giurisprudenza, *“permette alle stazioni appaltanti l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023. ..”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 1206/2026).

Del resto, a conferma delle considerazioni spese sul punto dal Comune, l'art. 6 della stessa delibera ANAC n. 262/2023, sotto la rubrica *“Documentazione a comprova dei requisiti generali”* indica che *“6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante: a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDN 6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell'Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell'Allegato II (cause non automatiche di esclusione)”*.

16.3 Per converso parte ricorrente non ha individuato la sussistenza di nessuna causa di esclusione tra quelle che dalla tabella integrata nei motivi aggiunti ella stessa ha indicato, limitandosi a rilevare che dalla documentazione depositata non sarebbero stati reperibili taluni documenti dimostrativi di requisiti, la cui sussistenza è stata comunque valutata, anche attraverso il FVOE e che nel merito non risultano contestati.

16.3.1 L'avviso trova conferma nella piana lettura dell'art. 99 del D.lgs n. 36/2023 che dispone in argomento: *“1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché*

tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”.

Dalla disposizione in commento emerge come l'utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l'assenza di cause di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684), così come avvenuto nella vicenda odierna. Tanto basta a respingere l'unico motivo dell'atto di motivi aggiunti e, di conseguenza, l'intero gravame additivo.

17. Il rigetto del ricorso principale e dell'atto di motivi aggiunti conduce, a questo punto, alla dichiarazione d'improcedibilità del gravame incidentale. Del resto *“Il rigetto del ricorso principale determina la declaratoria di improcedibilità, per carenza di interesse, di quello incidentale con cui è stata contestata l'illegittima mancata esclusione del ricorrente principale dalla procedura di gara”* (tra le più recenti rispetto cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV n. 5219/2026).

18. Conclusivamente il ricorso come integrato da motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato, il che conduce altresì alla declaratoria d'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dall'aggiudicataria.

19. Le spese di causa vengono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate e tenuto conto che la Società ricorrente ha dovuto adire il Tribunale anche per ottenere l'ostensione degli atti richiesti ai fini della formulazione più completa delle proprie doglianze, parzialmente poi veicolate mediante l'atto di motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull'integrativo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario

Roberto Ferrari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Ferrari

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO